

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Busto Arsizio, 9 giugno 2023

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

CIRCOLARE MESE DI GIUGNO 2023

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

- PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2023
- VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2023”: PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2023
- IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023
- DECRETO “LAVORO” – PRINCIPALI NOVITA’ – DL 4 MAGGIO 2023 n. 48
- PROROGHE IN AMBITO FISCALE – DL 10 MAGGIO 2023 n. 51
- CREDITI D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA E GAS II TRIMESTRE 2023 - CODICI TRIBUTO
- NUOVO EQUO COMPENSO PER I PROFESSIONISTI - dal 20.5.2023
- BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE
- INDENNITA’ INPS GESTIONE SEPARATA

.....

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO 2023 AL 15 LUGLIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011. In primo luogo vengono illustrate le scadenze ad oggi note in merito al versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nei modelli Redditi 2023 e Irap 2023.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2022 E PRIMO ACCONTO 2023	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	31 luglio
3° rata con interessi	31 agosto
4° rata con interessi	2 ottobre
5° rata con interessi	31 ottobre
6° rata con interessi	30 novembre

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	17 luglio
3° rata con interessi	21 agosto
4° rata con interessi	18 settembre
5° rata con interessi	16 ottobre
6° rata con interessi	16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione	31 luglio
Società di capitali – Senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro il 31 maggio 2023	30 giugno
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
Società di capitali – Con maggiorazione	
Bilancio approvato entro il 31 maggio 2023	31 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	30 agosto
Bilancio non approvato	30 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2023	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE

16 giugno	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	Versamento delle ritenute alla fonte

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

	<p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Imu – Versamento acconto 2023 Versamento da parte dei soggetti obbligati dell'acconto dell'imposta municipale unica dovuta per il 2023.</p>
26 giugno	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di maggio.</p>
30 giugno	<p>Dichiarazione Imu Scadenza per la trasmissione al Comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell'imposta su fabbricati e terreni sia per il periodo di imposta 2021 sia per il periodo di imposta 2022.</p> <p>Diritto annuale CCIAA Scadenza del versamento dovuto per l'anno 2023 alla Camera di Commercio territorialmente competente.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

15 luglio	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
	Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
	Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

VERSAMENTO IMPOSTE DA "REDDITI 2023": PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2023

Attenzione: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2022 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2023. Si provvederà ad informare tempestivamente la gentile Clientela qualora nelle prossime settimane venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo		6099
Irap - saldo		3800
Irap - acconto prima rata		3812
Irap - acconto seconda rata		3813
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Erario		1668
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Regioni		3805

Il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 in scadenza al 30 giugno 2023 ovvero al 31 luglio 2023 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati.

Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

Il secondo acconto 2023 è in scadenza al 30 novembre 2023 e non può essere rateizzato.

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l'utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2023 e del modello Irap 2023 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L'eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l'apposizione del visto di conformità;
- **vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline** (non possono essere utilizzati i servizi di *home/remote banking* forniti dagli istituti di credito) **per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario** (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);
- è previsto un blocco (ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022:

- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2022, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2023;
- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2022, il termine per il versamento delle imposte coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l'approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

il 30 giugno 2023 mentre se l'approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2023);

- se il bilancio dell'esercizio 2022 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2022, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2023.

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza.

Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati previste dal D.Lgs. n.96/2001;
- società tra professionisti (STP);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le *start up* innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all'iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2022 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-septiesdecies, cod. civ.) nell'anno 2022.

Il calcolo del diritto annuale

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023 ha autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il diritto annuale CCIAA va versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per l'esercizio 2023, **scadenza ad oggi fissata al 30 giugno 2023**. Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023 senza l'integrazione del 20% possono effettuare il conguaglio di quanto dovuto senza interessi e sanzioni entro il 30 novembre 2023.

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi Sede	Costi U.I.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	120 euro	24 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 53 euro	11 euro
Società semplici agricole	€ 60 euro	12 euro
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	66 euro
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	18 euro	---

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente.

Aliquote in base al fatturato 2022 ai fini Irap

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	200 euro (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un max di 40.000 euro)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2022: **sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%**.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali). Se sono dovuti diritti a diverse CCIAA, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna CCIAA, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2023 e il codice tributo 3850.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle CCIAA, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento. Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale non versato.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

Con il DL 4.5.2023 n. 48 (c.d. DL "Lavoro"), pubblicato sulla G.U. 4.5.2023 n. 103, sono state introdotte diverse novità in tema di lavoro, previdenza sociale, sicurezza e in materia fiscale.

Il DL 48/2023 è entrato in vigore il 5.5.2023.

Tra le misure più significative previste dal decreto si segnalano:

- l'incremento per il 2023 della soglia di esenzione dei fringe benefit a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico;
- l'introduzione dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, in vista dell'abrogazione del reddito di cittadinanza a partire dall'1.1.2024;
- l'introduzione di incentivi alle assunzioni dei soggetti beneficiari delle misure sopra citate e di "NEET";
- la modifica delle causali per il ricorso al contratto a termine oltre i 12 mesi;
- diverse novità in materia di sicurezza sul lavoro;
- la definizione di alcuni crediti d'imposta per il settore dell'autotrasporto;
- l'ulteriore incremento di 4 punti percentuali dell'esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori.

PROROGHE IN AMBITO FISCALE - DL 10.5.2023 n. 51

Sulla G.U. 10.5.2023 n. 108 è stato pubblicato il DL 10.5.2023 n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale".

Fra le principali novità, si segnalano i seguenti differimenti:

- in relazione alla rottamazione dei ruoli di cui alla L. 197/2022, il termine per la domanda di rottamazione slitta dal 30.4.2023 al 30.6.2023, il termine per comunicare la liquidazione delle somme al contribuente (adempimento a cura dell'agente della riscossione) viene posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 e, infine, il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata passa dal 31.7.2023 al 31.10.2023;
- il rinvio al 2024 della dematerializzazione, cioè la trasmissione in via telematica, delle schede relative alle scelte di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) in relazione ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, disposta dall'art. 37 co. 2-bis lett. c-bis) del D.lgs. 241/97, come modificato dall'art. 2 del DL 73/2022 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali"), che sarebbe dovuta decorrere da quest'anno in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022.

CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA E GAS II TRIMESTRE 2023 - CODICI TRIBUTO

L'art. 4 del D.L. n. 34/2023 ha esteso anche per il secondo trimestre 2023 il credito di imposta cd. energia. Le misure sono ridotte rispetto al passato: a) 10% della spesa sostenuta ed utilizzata per l'energia elettrica nel secondo trimestre 2023 per le imprese non energivore (con contatore con potenza pari o superiore a 4,5 kW); b) 20% della spesa sostenuta e utilizzata per l'energia elettrica nel secondo trimestre 2023 per le imprese energivore; c) 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2023 per le imprese gasivore e non gasivore.

Il confronto per controllare l'incremento del 30% è tra primo trimestre 2023 e primo trimestre 2019, quindi il termine di confronto con il passato è sempre il 2019, ultimo anno di "normalità" energetica. Viene sempre riconosciuta la possibilità di richiedere il conteggio facilitato rivolgendosi direttamente

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

al fornitore dell'utenze quando non è variato nel primo e secondo trimestre 2023 rispetto al primo trimestre 2019.

Tutti i nuovi crediti 2023, quindi sia del primo che del secondo trimestre 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023 e sono (come i precedenti) cumulabili con altre agevolazioni che hanno a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Ricordiamo che, a oggi, è possibile utilizzare i crediti del terzo trimestre 2022, nonché di ottobre e novembre e infine dicembre 2022 entro il 30 settembre 2023, mentre i crediti del primo e secondo trimestre 2023 saranno da utilizzare entro il 31 dicembre 2023 (Non è più possibile utilizzare i crediti del secondo trimestre 2022, che andavano utilizzati entro lo scorso 31 dicembre 2022).

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 10.5.2023 n. 20, ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023).

Nello specifico, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "7015", con riferimento al credito d'imposta a favore delle imprese energivore;
- "7016", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese non energivore;
- "7017", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese gasivore;
- "7018", per il credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore.

NUOVO EQUO COMPENSO PER I PROFESSIONISTI - dal 20 MAGGIO 2023

In data 5.5.2023 è stata pubblicata sulla G.U. n. 104 la L. 21.4.2023 n. 49, in vigore dal 20.5.2023, che impone la corresponsione di un compenso "equo" a fronte delle prestazioni d'opera intellettuale rese dai professionisti, iscritti o meno a Ordini o Collegi, nei confronti di determinate categorie di soggetti.

AMBITO SOGGETTIVO

Le nuove disposizioni si applicano a "qualsiasi accordo", sottoscritto a partire dal 20.5.2023, avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale (ex art. 2230 c.c.) resa dal professionista – anche in forma associata o societaria – nei confronti di:

- imprese bancarie e assicurative;
- società controllate dalle prime o loro mandatarie;
- imprese che, nell'anno antecedente al conferimento dell'incarico, abbiano occupato più di 50 dipendenti "oppure" registrato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
- Pubbliche Amministrazioni e società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. 175/2016.

Sono esclusi dall'applicazione della disciplina sull'equo compenso le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione.

EQUITÀ DEL COMPENSO

È ritenuto equo il compenso determinato proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, e in conformità ai compensi previsti:

- per gli avvocati, dal decreto del Ministro della Giustizia di cui all'art. 13 co. 6 della L. 247/2012;
- per i professionisti "ordinistici", dai DM adottati ex art. 9 del DL 1/2012 convertito;
- per i professionisti "non ordinistici", da un decreto del MIMIT da adottare entro il 19.7.2023.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel
Dott. Alessandro Valli

Le clausole recanti la pattuizione di un compenso “non equo” e quelle di cui all’art. 3 co. 2 della L. 49/2023 sono nulle. La nullità è parziale (inficia la singola clausola e non l’intero contratto, che rimane, per il resto, valido ed efficace), opera ad esclusivo vantaggio del professionista e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

L’Agenzia Entrate ha pubblicato l’aggiornamento della guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La nuova versione tiene conto dell’aggiornamento 29 marzo 2023 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, che ha dettato le regole di funzionamento del nuovo sistema.

Vengono inoltre fornite indicazioni sull’innalzamento da 250 euro a 5.000 euro del limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativo anziché frazionato, dopo le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni (Legge n. 122/2022) per le fatture emesse dal 1° gennaio 2023: a) se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera 5.000 euro, l’imposta potrà essere versata insieme con l’imposta dovuta per il 2° trimestre entro il 30 settembre; b) se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il 3° trimestre entro il 30 novembre.

INDENNITA' INPS GESTIONE SEPARATA

L’art. 1, commi da 386° 400, della Legge n. 178/2020 a Finanziaria 2021 ha introdotto un’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), per il triennio 2021- 2023, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo. Per accedere all’agevolazione il soggetto interessato deve presentare un’apposita domanda all’INPS.

Recentemente l’Istituto ha comunicato che è possibile presentare la domanda dell’indennità per il 2023. Il termine ultimo di presentazione è fissato al 31/10/2023. Non possono beneficiare dell’indennità per il 2023 i soggetti che hanno già fruito della medesima per il 2021 / 2022.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA